



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51

Reg. Deliberazioni Anno 2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **18:00** nella sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

	Presente		Presente
1. MOLTENI Alcide	SI	22. CANTONI Loris	SI
2. BORDONI Eugenio	SI	23. LIMUTI William	NO
3. SIMONINI Gemma	SI	24. MOLTONI Gianluigi	SI
4. MARVEGGIO Adriano	SI	25. ZANESI Carlo	SI
5. DE FELICE Giuseppe	SI	26. SAVA Danilo	SI
6. LORENZINI Patrizia	SI	27. BORDONI Giovanni	SI
7. CRISTINI Gianpaolo	SI	28. REBAI Filippo	SI
8. PORRA Loredana	SI	29. RIGHI Claudio	SI
9. SONDRINI Renzo Teresio	SI	30. DELLA CAGNOLETTA Tiziano	NO
10. TAM Marco	SI	31. CAMURRI Giuseppe	NO
11. ROSSI Giovanni	SI	32. BORTOLOTTI Arnaldo	SI
12. AMBROSI Salvatore	SI	33. SOPPELSA Fludio	NO
13. MELE Alberto	SI	34. FOLINI Maurizio	SI
14. MORELLI Pierluigi	SI	35. FAGGI Aldo	SI
15. SCHENA Angelo	SI	36. RUTTICO Milva	SI
16. RACCHETTI Marco	SI	37. DAMIANO Maurizio	NO
17. DEL CURTO Simone	SI	38. MASSERA Andrea	SI
18. CATONINI Pantaleone	NO	39. GRIMALDI Antonio	SI
19. CATTELINI Cinzia	SI	40. MUNARINI Ivan	NO
20. GIUSTOLISI Alberto	SI	41. TACELLI Davide	SI
21. BALDUCCI Luca	SI		
		Totale	Presenti/Assenti 34 7

Partecipa il Segretario Generale Giulio Nardi.

Sono presenti gli Assessori:

COTELLI Marina, SCIARESA Alfio, MENEHINI Omobono, COLOMBERA Fabio, RUINA Carlo, BUSI Gianpiero, FERRARA Francesco, IANNOTTI Michele.

Il Presidente del Consiglio Comunale BORDONI Eugenio, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO che con D.MEF del 02/08/2012 è stato disposto il rinvio al 31/10/2012 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali, mentre il citato art. 13, comma 12bis consente ai comuni di approvare e modificare le aliquote e detrazione dell'IMU entro il 30/09/2012;

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che in questa sessione consiliare viene sottoposta ad approvazione la proposta n. 244 relativa alla seconda verifica degli equilibri di bilancio, dalla quale si evidenzia che il bilancio del corrente esercizio presenta allo stato attuale, per le motivazioni contenute nella relazione allegata alla citata proposta di deliberazione, un disavanzo di parte corrente di euro 1.700.000 circa, fermo restando che le effettive riduzioni dei trasferimenti erariali sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio 2013 saranno note nella loro esatta misura solo entro il prossimo 15 ottobre, in coerenza con l'art. 16, comma 6, del DL 95/2012 (così detto Spending Review);

PRESO ATTO che la potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria incontra i limiti indicati nell'articolo 52, primo comma, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, dove è previsto che “le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla **individuazione e definizione delle fattispecie imponibili**, dei **soggetti passivi** e della **aliquota massima dei singoli tributi**, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”, **con la conseguente preclusione della possibilità di modificare, con norma regolamentare, gli elementi essenziali della prestazione impositiva**;

VERIFICATO che l'art. 13 del dl 201/2011 attribuisce ai comuni le seguenti facoltà di modulazione del tributo:

- 1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**;
- 2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**;
- 3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**

Riduzione fino allo 0,1 per cento (rispetto allo 0,2 per cento) – fattispecie non rilevante a Sondrio trattandosi di Comune montano per il quale tali fabbricati sono esenti ai sensi del comma 8, art. 9 D. Lgs 23/2011;

4. ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI

fattispecie non rilevante in quanto esenti per effetto dell'articolo 7 , lettera h) del Dlgs 504/1992 essendo Sondrio un comune montano ai sensi dell'art. 15 legge 984/1977;

5. ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI, O DI SOGGETTI IRES¹ O PER FABBRICATI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO²

Diminuzione fino allo 0,4 per cento;

6. ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Diminuzione fino allo 0,38 per cento;

7. ALIQUOTA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CHE SI PROTRAGGONO PER OLTRE SEI MESI.

Diminuzione aliquota fino alla totale esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 86, legge 549/1995;

8. ALIQUOTA ONLUS

Diminuzione aliquota fino alla totale esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 460/1997;

9. FACOLTA' DI ASSIMILAZIONE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE DI:

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

10. DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità

¹ **Art. 73 TUIR**

Sono soggetti passivi IRES

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al *regolamento (CE) n. 2157/2001* e le società cooperative europee di cui al *regolamento (CE) n. 1435/2003* residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

² **Art. 43 TUIR**

1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

immobiliari tenute a disposizione;

VERIFICATO che le agevolazioni di cui ai punti 5/6/7/8 dovrebbero essere previste ad invarianza della quota spettante allo Stato;

CONSIDERATO che con la circ. 3/DF del 18/05/2012 il Ministero delle Finanze rammenta che il Comune nell'esercizio della propria potestà regolamentare può manovrare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, purché nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e che ulteriori agevolazioni non previste dalla normativa nazionale possono essere disposte esclusivamente attraverso la riduzione delle aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna delle fattispecie sopra indicate;

PRESO ATTO che, sulla base delle simulazioni effettuate dal servizio tributi mediante la banca dati ici, risulta che:

- il gettito della abitazione principale precedente all'introduzione dell'esenzione della abitazione principale (anno 2007) ammontava a circa 900 mila euro e tale gettito risulta salvaguardato applicando l'aliquota di base dello 0,4 per cento con le detrazioni di legge;
- sulla base dei versamenti pervenuti a tutto il mese di luglio il gettito riferito alle aree edificabili si è incrementato grazie alla approvazione delle nuove tabelle dei valori delle arre edificabili a seguito della vigenza del nuovo PGT nel 2011 e alla intensa attività di controllo svolta dal servizio tributi, e, quindi, non pare ragionevole intervenire per questa fattispecie in aumento sulla aliquota base;
- il gettito calcolato ad aliquota base evidenzia un rilevante aumento a carico di ALER per gli immobili in suo possesso rispetto a quello del 2011, ma anche rispetto a quello del 2007 (ultimo anno di imposizione in base alla aliquota comunale dello 0,68 PER CENTO), a causa soprattutto della rivalutazione delle rendite catastali; pertanto, si ritiene di salvaguardare questa tipologia di fabbricati unitamente alle tipologie similari già differenziate dal legislatore nazionale, come da art. 13, comma 10, DL 201/2011, mantenendo invariata l'aliquota base dello 0,76 per cento; l'eventuale riduzione della aliquota, in base alle indicazioni fornite dal MEF con circ. 3/DF del 18/05/2012, punto 6.3. è possibile solo concedendo lo stesso beneficio a tutti i soggetti passivi IRES titolari di diritti immobiliari reali, che nel Comune di Sondrio sono ben 694, che ad aliquota base costituiscono il 35% del gettito (totale gettito compresa quota 50% Stato euro 2.531.070);
- per ottenere un aumento di gettito di circa 1,7 milioni di euro occorre incrementare l'aliquota relativa alle restanti unità immobiliari almeno di 0,22 punti percentuali rispetto alla aliquota base;
- la previsione di aliquote differenziate nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale comporterebbe un aumento ulteriore della aliquota base, a discapito anche del medesimo contribuente, che spesso nel nostro contesto territoriale è proprietario di più di un fabbricato adibito ad usi diversi;
- la concessione della riduzione di cui al punto 5 per gli immobili locati crea notevoli problemi di stima del mancato gettito non esistendo allo stato attuale strumenti che siano in grado di determinare: quali siano gli alloggi locati (infatti benché il servizio tributi si sia dotato di uno strumento che per ogni contribuente segnala i dati delle dichiarazioni dei redditi, dei contratti di locazione, degli immobili dichiarati ai fini ICI, delle utenze TARSU ed elettriche, è solo dal corrente anno che i contratti di locazione debbono riportare i riferimenti catastali delle unità locate), inoltre si tratta comunque di immobili produttivi di reddito, per i quali esistono agevolazioni ai fini IRPEF nel caso di locazioni a canone agevolato;
- per la riduzione ai soggetti IRES si è già detto che il gettito di questi soggetti di

imposta è troppo elevato e quindi eventuali riduzioni richiederebbero aumenti molto più elevati della aliquota base a discapito degli altri contribuenti: d'altra parte questi soggetti nel caso gli immobili abbiano natura strumentale all'attività svolta non sono assoggettati ad imposte sul reddito fondiario;

- la riduzione riferita alle società costruttrici per gli alloggi invenduti e non locati potrebbe avere effetti distorsivi del mercato immobiliare, e porta con sé gli stessi problemi di stima del mancato gettito;
- non si ritiene rilevante la concessione della riduzione di cui al punto 7 non essendovi allo stato attuale zone / quartieri interessati da lavori così importanti da causarne la chiusura al traffico per lunghi periodi di tempo;
- la riduzione alle ONLUS fino alla totale esenzione è di fatto già prevista laddove si tratti di enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che utilizzano direttamente l'immobile per finalità assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, previdenziali, culturali, ricreative, sportive se l'attività viene svolta con modalità non commerciali;
- l'assimilazione alla abitazione principale per le unità immobiliari non locate di anziani e disabili ricoverati permanentemente è compatibile quanto al mancato gettito presunto (stimato dal servizio tributi a partire dai dati delle unità immobiliari possedute da cittadini residenti a Sondrio e ricoverati presso la locale RSA e proporzionati al totale dei cittadini residenti a Sondrio ricoverati presso altre RSA fuori Comune) , in quanto pari a circa euro 10.000,00;
- tale assimilazione è stata quindi prevista all'art. 5 (Assimilazioni) del Regolamento IMU, approvato con propria deliberazione n. 50 in data odierna con il quale si stabilisce che : “Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”;

Udito l'intervento del Presidente che:

- spiega preliminarmente le modalità di discussione dei punti all'odg da n. 5 a n. 8 (unica discussione e votazioni separate),
- fa distribuire copia dell'allegato emendamento presentato dal Consigliere De Felice in data 25.09.2012 ed identificato con prot. n. 27823 e gli emendamenti proposti ad inizio seduta dal Consigliere Tacelli;

Udita l'illustrazione unificata dell'Assessore Busi sui 4 punti;

Posta in votazione per unica alzata di mano - ai sensi dell'art. 29, comma 6, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio - da parte del Presidente l'ammissibilità degli allegati 3 emendamenti presentati in corso di seduta dal consigliere Tacelli e relativi alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (sono usciti i consiglieri Bortolotti, Folini, Ruttico, Faggi, Righi, Grimaldi):

- | | |
|----------------------------|----------|
| • presenti | n. 28; |
| • non partecipanti al voto | nessuno; |
| • astenuti | nessuno; |
| • votanti | n. 28; |
| • favorevoli | n. 28; |
| • contrari | nessuno; |

emendamenti ammessi;

Uditi gli interventi:

- dei consiglieri Tacelli, Massera, Bordoni G. Schena, Cantoni, Sava, De Felice,

Cattelini e del Sindaco;

- la replica dell'Assessore Busi;
- le dichiarazioni di voto dei consiglieri Tacelli, Massera e Cattelini;

Posta in votazione per alzata di mano l'approvazione dell'emendamento n. 1 proposto dal consigliere Tacelli con il seguente esito:

- presenti n. 28;
- non partecipanti al voto nessuno;
- astenuti n. 1 (Massera);
- votanti n. 27;
- favorevoli n. 4 (Tacelli, Sava, Bordoni e Rebai);
- contrari n. 23 (Molteni, Bordoni E., Simonini, Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Cattelini, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Moltoni, Zanesi);

emendamento respinto;

Posta in votazione per alzata di mano l'approvazione dell'emendamento n. 2 proposto dal consigliere Tacelli con il seguente esito:

- presenti n. 28;
- non partecipanti al voto nessuno;
- astenuti n. 1 (Massera);
- votanti n. 27;
- favorevoli n. 4 (Tacelli, Sava, Bordoni e Rebai);
- contrari n. 23 (Molteni, Bordoni E., Simonini, Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Cattelini, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Moltoni, Zanesi);

emendamento respinto;

Posta in votazione per alzata di mano l'approvazione dell'emendamento n. 3 proposto dal consigliere Tacelli con il seguente esito:

- presenti n. 28;
- non partecipanti al voto nessuno;
- astenuti n. 1 (Massera);
- votanti n. 27;
- favorevoli n. 4 (Tacelli, Sava, Bordoni e Rebai);
- contrari n. 23 (Molteni, Bordoni E., Simonini, Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Cattelini, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Moltoni, Zanesi);

emendamento respinto;

Posta in votazione per alzata di mano l'approvazione dell'allegato emendamento proposto dal consigliere De Felice con il seguente esito:

- presenti n. 28;
- non partecipanti al voto nessuno;

- | | |
|--------------|----------|
| • astenuti | nessuno; |
| • votanti | n. 28; |
| • favorevoli | n. 28; |
| • contrari | nessuno; |

emendamento approvato;

Visto l'art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Preso atto dei seguenti pareri espressi:

- della competente Commissione Consiliare, nella seduta del 17/09/2012;
- dei soggetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Con la seguente votazione sulla proposta di deliberazione così come sopra emendata espressa per alzata di mano:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • presenti: | n. 28; |
| • non partecipanti al voto: | nessuno; |
| • astenuti: | nessuno; |
| • votanti: | n. 28; |
| • favorevoli: | n. 23; |
| • contrari: | n. 5 (Tacelli, Sava, Bordoni G., Rebai e Massera); |

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento così come risulta emendato nelle premesse;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE nella misura dello 0,98 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura dello 0,4 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA AREE FABBRICABILI nella misura dello 0,76 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA alloggi regolarmente assegnati dall'ALER, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nella misura dello 0,76 PER CENTO;**
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- c) agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari si applica esclusivamente la detrazione di cui al punto a) e non quella di cui al punto b);
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

BORDONI Eugenio

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulio Nardi

firmato digitalmente